
Ordinanza del DFI sulla realizzazione di collegamenti di dati statistici (Ordinanza sul collegamento di dati)

del XX (stato **XX**)

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),
visto l'articolo 14 dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹ sull'esecuzione di rilevazioni
statistiche federali,
ordina:*

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina l'organizzazione, lo svolgimento, la protezione e la sicurezza dei dati nel collegamento di dati statistici effettuati dall'Ufficio federale di statistica (UST) nonché le condizioni e l'organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.

² Essa disciplina inoltre i requisiti per i servizi statistici cantonali e comunali coinvolti.

Art. 2 Organizzazione e svolgimento del collegamento di dati

¹ La realizzazione di collegamenti di dati presso l'UST presuppone una domanda di collegamento scritta e motivata alla direzione dell'UST.

² La domanda di collegamento è esaminata dalle sezioni interessate, dal servizio Metodologia statistica e dal Servizio giuridico dell'UST, che ne valutano la fattibilità tecnica, metodologica e giuridica e la validità.

³ In merito all'ammissibilità e alla realizzazione di collegamenti di dati decide la direzione dell'UST.

⁴ La gestione e l'emissione delle chiavi di collegamento necessarie per realizzare collegamenti di dati nonché la vigilanza sui collegamenti di dati spettano allo Stato maggiore di direzione.

Art. 3 Protezione e sicurezza dei dati

¹ Le chiavi di collegamento necessarie per realizzare collegamenti di dati sono conservate in un luogo centrale e in forma particolarmente protetta.

² Per l'utilizzo di una chiave di collegamento per il singolo caso è necessaria un'autorizzazione scritta della direzione dell'UST.

¹ RS 431.012.1

³ Le chiavi di collegamento sono rilasciate dallo Stato maggiore di direzione alle singole persone autorizzate a realizzare il collegamento di dati. Questo rilascio è registrato in un verbale di consegna.

⁴ L'UST assicura che i collegamenti di dati siano realizzati secondo lo stato attuale della tecnica e nel rispetto di procedure statistiche esemplari.

Art. 4 Coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento

¹ La forma e il contenuto della partecipazione di terzi al collegamento di dati nonché l'utilizzazione dei dati collegati sono disciplinati preliminarmente in un contratto di protezione dei dati.

² I terzi coinvolti nel processo di collegamento svolgono le loro operazioni in un posto di lavoro protetto all'interno dell'UST, che non consente né di importare né di esportare dati.

⁴ L'UST trasmette i dati collegati ai terzi, dopo averne verificato la forma e il contenuto.

Art. 5 Requisiti per i servizi statistici cantonali e comunali coinvolti

I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono realizzare collegamenti di dati dell'UST solo se:

- a. dispongono del know-how statistico necessario per realizzare collegamenti di dati correttamente dal punto di vista dei contenuti e dei metodi e con la qualità necessaria;
- b. esercitano esclusivamente un'attività statistica indipendente da attività di vigilanza, esecuzione o regolamentazione e quindi da un eventuale rischio di influsso politico;
- c. garantiscono il segreto statistico e la protezione dei dati personali e
- d. svolgono tutte le operazioni statistiche tutelando l'indipendenza scientifica e l'obiettività.

Art. 6 Regolamento per il trattamento dei dati

L'UST emana un regolamento per il trattamento dei dati, che disciplina gli ulteriori dettagli del collegamento di dati.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx.